

TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1859

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

SOMMARIO. Omaggio — *Votazione per squittinio segreto, ed approvazione del disegno di legge per l'abolizione del pedaggio sul ponte del Ticino a Buffalora* — *Discussione del disegno di legge per aumento di spese per l'arginamento dell'Arve* — *Obbiezioni del deputato Niel sull'articolo 1, e spiegazioni dei deputati Della Motta, relatore, e Spurgazzi* — *Approvazione dell'articolo 1* — *Emendamento del deputato Spurgazzi all'articolo 2* — *Avvertenze del ministro per i lavori pubblici, e dei deputati Della Motta relatore, e Michelini G. B.* — *Si approvano l'emendamento e gli articoli 2, 3 e 4* — *Votazione ed approvazione dell'intero progetto* — *Discussione del disegno di legge per la proibizione di esportare foraggi e avena alla frontiera lombarda* — *Approvazione dell'articolo 1* — *Articolo di aggiunta proposto dal deputato Chiaves per stabilire penalità, combattuto e poscia modificato dal relatore Marco* — *Osservazioni dei deputati Cotta-Ramusino e Bianchetti* — *Approvazione di quell'articolo, e dell'articolo 3* — *Votazione ed approvazione dell'intero progetto di legge* — *Relazioni sopra petizioni* — *Petizione relativa all'esercizio della flebotomia* — *Parlano i deputati Boggio, Bertazzi, relatore, Michelini G. B. e Della Motta, ed i ministri per l'istruzione pubblica, e per le finanze* — *S'invia la petizione al Ministero.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

OMAGGIO.

PRESIDENTE. L'intendente generale di Cagliari rassegna alla Camera ventinove esemplari del resoconto di quel Consiglio divisionale per la sessione del 1858, ventiquattro dei quali per essere consegnati ai deputati dell'isola, e cinque per venire collocati nella Segreteria della Camera.

APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DI UN PEDAGGIO AL PONTE DEL TICINO A BUFFALORA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca anzitutto la votazione per squittinio segreto dello schema di legge per l'abolizione del pedaggio sul ponte del Ticino a Buffalora, non essendosi ieri la Camera trovata più in numero al fine della seduta.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	103
Maggioranza	52
Voti favorevoli	76
Voti contrari	27

(La Camera approva.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER AUMENTO DI SPESA PER L'ARGINAMENTO DELL'ARVE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione sul progetto di legge per modificazioni al progetto d'arginamento dell'Arve approvato colla legge 13 luglio 1857. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 437.)

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola, interrogo la Camera se intenda passare alla discussione degli articoli.

(La Camera passa alla discussione degli articoli.)

« Art. 1. Il Governo è autorizzato ad erogare lire 88,800, in aumento delle somme assegnate colla legge 13 luglio 1857, per quota di concorso dello Stato nelle opere di arginamento e di regolazione del torrente Arve.

« Il contributo dello Stato, tanto nelle opere ad intraprendersi, quanto in quelle già eseguite in via d'urgenza, e in quelle saltuarie per la seconda sezione, resta perciò determinato nella somma fissa ed invariabile di lire 525,487 51, da ripartirsi (sotto deduzione delle lire 134,147 disponibili sui bilanci 1856-1857, e delle lire 76,635 42 già portate nel bilancio del 1859) nella conformità seguente:

Bilancio del 1860	79,676 35
» 1861	79,676 35
» 1862	79,676 35
» 1863	79,676 35

NIEL. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NIEL. Voto volontieri queste lire 88,000 di spese per l'arginamento dell'Arve, persuaso di contribuire all'ottimo dei miglioramenti per la provincia del Faucigny, giacchè la benefica idrografia nostra alpina avendoci reso, mediante la intelligente canalizzazione dei nostri avi, la *terra classica delle irrigazioni*, ed avendo fatto del nostro paese, dirò così, il giardino dell'Europa, noi dobbiamo continuamente migliorarlo, conservarlo ed aumentarlo mediante buoni e regolari arginamenti. Approvo pure la modificazione introdotta di cambiare gli argini ortogonali in longitudinali e continui, perchè nelle regioni montuose e nei fiumi torrenziali come l'Arve sono da preferirsi gli argini longitudinali e continui, agli ortogonali; ma non so troppo ben comprendere come si adottino due sistemi diversi d'arginatura nello stesso fiume, e poi ancora come si sostituisca la semplice gettata di pietra invece dell'arginamento in pietra colla gettata di semplici macigni avanti per ripararlo. Dal momento che si è riconosciuto che vi è bisogno di sostituire gli argini longitudinali agli ortogonali, perchè mai si lascia in facoltà di pochi comuni di adottare un sistema diverso da quello stabilito generalmente per tutto il corso del fiume? L'arginamento di un fiume presenta uno studio complesso ed abbraccia tutto il bacino intero del fiume, tutti i suoi affluenti, la quantità, la qualità, la pendenza dell'acqua, e richiede conseguentemente infinite cognizioni idrografiche, orografiche, climatologiche, geologiche, forestali. È quindi meglio che gli studi vengano fatti nell'interesse generale del paese dal Governo, anzichè lasciare in balia dei comuni il metodo da seguirsi; poichè questi possono talora essere mossi da particolari riguardi. Il procedere in senso contrario ha dato luogo ai gravi inconvenienti che attualmente esistono nelle arginature di diversi fiumi con danno grave delle popolazioni e con critiche continue sul risultato degli arginamenti. Il Governo, essendo tutore nato dei consorzi e degli enti morali, deve tutelarne gli interessi. Gli arginamenti ortogonali sono adatti per lo più alle pianure, ove poca è la pendenza dell'acqua, ma non già per i fiumi torrenziali come l'Arve, ove sono da preferirsi i longitudinali, ma continui, senza interruzioni. Epperò non veggo il perchè si debba permettere a questi comuni, Scientrier e Contamines, della quinta sezione, di continuare sul sistema antico di argini ortogonali.

Quanto poi al secondo punto, di preferire cioè la semplice gettata all'arginamento con pietre e la gettata innanzi, parmi che non sono da adottarsi, perchè noi faremo bensì qualche economia, ma l'opera sarà incompleta e fatta male, e quindi non riuscirà d'alcun vantaggio, come già avvenne per le 700,000 lire spese nell'Arve, che non produssero alcun buon effetto. È meglio far poco, ma farlo bene.

Per fare questa gettata devesi avere naturalmente una cava di pietre che si estrarrà colle mine, quindi, per avere macigni, avrassi ancora una quantità molto più grande di piccole pietre, che costeranno niente,

perchè si avranno colla estrazione dei macigni. Per trasportarle ci vorrà una strada ferrata che naturalmente vada sola secondo l'inclinazione del terreno, e tanto ci scenderanno dieci o quindici vagoni come venti.

Or bene, giacchè si devono estrarre macigni a forza di mine, e che avremo perciò necessariamente e naturalmente piccole pietre, con essi noi potremo fare la gettata longitudinale; ma nello stesso tempo facciamo l'argine con queste pietre, che non ci costeranno niente altro che la mano d'opera nel collocarle.

Infatti nell'arginamento del Varo si era adottato il sistema di fare semplicemente l'arginatura longitudinale a gettata semplice; ma poi si dovette cambiare sistema per adottare l'altro di gettata avanti, il quale ha resistito a tutte le piene che avvennero fortissime e replicate.

Io proporrei dunque che, considerando il pochissimo aumento di spesa che apporterebbe, si facesse l'arginamento col rivestimento di pietre e colla gettata avanti.

Prendendo poi atto delle parole dette dal signor ministro nella relazione, che cioè *spingerà alacramente i lavori, che cercherà di cominciarli al più presto, e continuarli senza interruzione*, desidero e spero che si eseguisca a puntino.

Queste opere colossali, se si vuole che riescano gradite, utili e vantaggiose, e non siano criticate, sia quelle che già esistono, sia quelle che si dovranno principiare in poi per gli altri fiumi, si devono fare regolarmente. Infatti, se al milione impiegato all'indigamento del Varo si fossero subito aggiunte le altre 1,200,000 lire necessarie a completarlo nei primi anni, si avrebbero ora 700 ettari di terreno del valore di tre milioni, il riparo dei beni laterali e la viabilità completa per le tre valli, Varo, Tina e Sterone, invece di una perdita di interessi di trecento mila lire per lavori interrotti. Facciamo dunque piuttosto poco, ma bene.

Queste sono imprese in cui veramente, come dicono gli Inglesi, il tempo è denaro: *time is money*. Concepire, eseguire e godere sono tre termini economicamente indivisibili e indispensabili ad un ministro dei lavori pubblici per fare vere opere di utilità pubblica.

PRESIDENTE. Propone qualche modificazione od aggiunta?

NIEL. Propongo che si faccia l'argine con rivestimento di semplici pietre, e la gettata avanti per conservarlo, come si pratica nel Varo. (*Movimenti*)

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Niel che nel progetto non si parla di gettata.

NIEL. Vorrei che se ne parlasse, o che almeno le mie parole servano di eccitamento al Governo, perchè tali lavori si eseguiscano bene e presto.

DELLA MOTTA, relatore. Mi permettano un semplice schiarimento.

L'onorevole preopinante ha portato la questione sulla parte tecnica, nella quale per solito non ama la Camera dichiararsi competente, e cui lascia alla responsabilità del potere esecutivo, illuminato dai consigli degli ingegneri e dei corpi tecnici incaricati di queste

pratiche. Se egli avesse consultato i documenti che il Ministero ha uniti alla sua presente proposta di legge, avrebbe veduto quali studi tecnici sieno stati fatti, e i motivi per cui il Governo accondiscese alle pressanti istanze della massima parte dei consortisti, e mutò il primo progetto di argini ortogonali in argini continui. Si deve notare che il primissimo progetto era di argini continui, riconosciuti come il miglior sistema; ma, siccome essi portavano la spesa all'egregia somma di 3 milioni e più, il Ministero, riputando che tanta somma fosse insopportabile ai consortisti, fece fare un altro piano meno dispendioso. Questo secondo piano è quello approvato colla legge del 1857, e composto in massima parte di argini ortogonali; ma l'esecuzione ne rimase incagliata, perchè l'appalto non ebbe successo, perchè i prezzi parvero non sufficienti. Ancora una volta si ripresero gli studi, e tornò il desiderio in molti di quei consortisti di avere argini continui, come l'onorevole preopinante può vedere narrato nella relazione ministeriale e accennato in quella della Commissione, e la legge presente tende appunto anche allo scopo di permettere l'implorata sostituzione degli argini continui agli ortogonali, nelle sezioni che così desiderano.

Io non intendo disputare in linea d'arte tecnica, ma mi pare che non regge la supposizione dell'onorevole Niel che un fiume debba essere arginato in tutti i luoghi, per tutta la sua lunghezza, in un solo modo.

Dacchè di quegli abitanti, gli uni credono che loro bastino gli argini ortogonali, e non vogliono incontrare la spesa degli argini continui che si vorrebbe dagli altri, il Governo accondiscese alle domande degli uni e degli altri; accondiscese alla modificazione del progetto per quelli che l'avversano, ed accondiscese alla domanda di quelli che preferiscono gli argini ortogonali; ma ciò non fece, ripeto, senza previ convenienti studi tecnici ed economici, come può riconoscere l'onorevole Niel, ove voglia percorrere la relazione degli ingegneri citati nella pratica.

Vi è detto veramente che per sè gli argini continui sono i migliori, ma vi è pur riconosciuto anche che gli argini ortogonali bastano nelle sezioni inferiori in cui l'acqua è meno forte.

Quanto poi al sistema di gettate e di rivestimenti, anche in questa parte si studiò, e l'ingegnere citò le esperienze già fatte negli argini dell'Isère ed in alcune parti degli argini stessi dell'Arve, secondo le quali si vide che il rivestimento importa maggiore spesa, perchè richiede la spesa d'avere pietre tagliate e di collocarle con difficoltà e con diligenza; quando poi il fiume scava di sotto e mette a nudo il piede dell'argine, il rivestimento pericola, e anzi bisognò talvolta demolire delle pietre stesse dell'orlo superiore, e rotolarle a piè dell'argine per provvedere alla sua sicurezza con farne delle gettate.

Dunque tanto vale decidersi per il sistema che è più economico, non tanto invero quanto potrebbe parere a prima vista, ma è certo un po' più economico. Della parte tecnica la Commissione ha detto nella sua rela-

zione che circa questa parte si affida totalmente al potere esecutivo ed agli uomini periti che aveva consultati. Quindi si astenne dal portare giudizio su questi loro lavori, che si contentò d'indicare; per contro essa portò le sue considerazioni principali sulla parte economica. Quindi, per conchiudere queste osservazioni, accennerò che gli studi, che l'onorevole Niel desidera, furono fatti d'ordine del Ministero; che da quelli risulta assai plausibile il disegno approvato ultimamente dal Consiglio permanente, ed assai motivata la proposta mutazione parziale del sistema; risulta essersi cioè mutati gli argini incontinui solamente in quel tratto in cui i comuni lo desideravano, lasciando gli argini ortogonali a due comuni che desideravano di averli. Così egualmente fu anche studiata la parte della sostituzione delle gettate al sistema primitivo dei rivestimenti.

Quindi, se l'onorevole Niel ha alcun'altra osservazione a fare a questo progetto, la Commissione deve fargli presente che essa non può qui intavolare una discussione tecnica, e non vede nemmeno che i rilievi esposti dall'onorevole Niel possano indurre alcun emendamento alla proposta dell'articolo in discussione.

SPURGAZZI. Io aveva domandato la parola per fare alcune osservazioni all'onorevole Niel, quando, a proposito dell'articolo 1, egli aveva creduto di entrare nel confronto dei sistemi di arginature piuttosto longitudinali che ortogonali, eseguite o da eseguirsi a difesa della valle dell'Arve.

Mi pareva però che questa osservazione avrebbe calzato molto più opportunamente all'articolo 2, dove è fatto parola dello svincolamento sia pel Ministero che per i consortisti del disegno primitivamente approvato. Ma avendo l'onorevole Niel fatta fin d'ora quest'osservazione, io non la lascerò passare senza risposta, sebbene mi abbia in parte prevenuto l'onorevole Della Motta, facendo notare come non debba ritenersi qual massima sicura e fondamentale che nell'arginamento d'un fiume o d'un torrente sia in tutta la sua estensione da adottarsi un unico ed identico sistema di arginature; che anzi, siccome il corso di un torrente varia da un punto all'altro, e che nella sua estensione passa in condizioni molto diverse, è conveniente che si modifichi opportunamente il sistema delle arginature, perchè vi abbia a ciascheduna condizione del fiume un sistema d'arginature appropriato; ed è così, ad esempio, che nella parte bassa della valle, dove gli alvei perdendo della loro pendenza, le acque perdono della loro velocità, sono preferibili gli argini ortogonali che provocano gli interrimenti, e meglio giovano per contro gli argini longitudinali nelle parti superiori della valle, perchè permettono più facilmente l'escavamento dell'alveo, e quindi il buon regime del fiume.

L'onorevole Niel faceva alcune osservazioni sul sistema di argini di macigni informi ossia di gettate, e pareva volere indurre la Camera nel sentimento che a questo sistema di argini fosse preferibile il sistema dei rivestimenti continui con pietre regolarmente disposte.

Non mancano al certo gli esempi, in cui anche questo sistema di argini è di utilissima applicazione; ma egli va soggetto a molte eccezioni, e sarebbe ardito assai il riputare che potesse convenire al presente caso.

Chi ha studiato alquanto la natura, l'indole e le accidentalità dei nostri torrenti alpini, avrà visto come generalmente riescano meglio gli argini a gettate di macigni informi che non i piccoli rivestimenti di ciottoli, e questo perchè, come le condizioni dell'alveo sono immensamente mutabili, gli argini per gettate hanno il vantaggio di adattarsi sempre alle diverse vicissitudini del fondo, senza lasciare perciò esposta ad offesa la sponda da esse protetta.

Questo discendere dei macigni per andare ad occupare i gorghi che si fanno sul fondo dell'alveo porta bensì una spesa di continua manutenzione, ma non bisogna credere neppure che gli argini a pietre piccole connesse con cemento non corrano esse pure i loro pericoli, che anzi, quando una rovina si manifesta in questi argini, è sempre di una conseguenza molto più estesa e di un danno molto più grave.

Io quindi opino che sia stato molto saviamente informato il presente progetto di legge il quale, tacendo nell'articolo 1 del sistema di argini da seguirsi, ne lascia all'articolo 2 la scelta agli studi ed al giudizio delle persone competenti, e che perciò convenga intanto mantenere l'articolo 1 quale è proposto, riservandomi poi di suggerire una modificazione all'articolo 2 quando la discussione verta sul medesimo.

NIEL. L'onorevole preopinante ha detto, se ho bene inteso, che poteva riservare le mie osservazioni all'articolo 2. Sta bene, ma per abbreviare la discussione io ho creduto di anticiparlo in questo articolo 1 colle altre cose dette.

Riguardo poi alla mia proposizione ho detto che era d'avviso che si dovesse fare l'arginatura longitudinale con rivestimento di pietre sole.

Mi pare, se mi sono ben spiegato, che ho detto che ci va sollevamento di terra di dietro, con piccole pietre di rivestimento davanti, e le gettate avanti come si usa in molti luoghi e come si è fatto nell'arginamento del Varo, il quale è più forte perchè è stato fatto a quel modo.

Sentirò le proposizioni che si faranno nell'articolo 2, e mi riservo allora di riprendere la parola per proporre l'emendamento accennato.

DELLA MOTTA, relatore. Debbo avvertire che è occorso un errore di stampa. Le rate da stanziarsi nei bilanci sono portate in lire 79,676 35, a vece che sarebbero solo di lire 78,676 35; così che ci sarebbe a fare una diminuzione di mille lire per ciascuna rata.

PRESIDENTE. Metterò ai voti l'articolo 1 con questa modificazione, cioè che la spesa a stanziarsi nei bilanci sarà soltanto di lire 78,676 35 per anno, invece di lire 79,676 35.

Chi intende approvarlo, voglia alzarsi.

(La Camera approva.)

« Art. 2. Il Ministero e gli interessati consortisti sono

svincolati dall'obbligo, decretato dalla legge succitata, di attenersi al disegno del signor ingegnere Imperatori in data 6 maggio 1856, restando loro libero di adottare le modificazioni che saranno riconosciute convenienti in via d'arte. »

Il deputato Spurgazzi ha facoltà di parlare.

SPURGAZZI. La semplicissima modificazione che desidererei introdotta in questo articolo non ne altera punto l'economia. Tende unicamente a renderlo più chiaro e ad escludere forse il pericolo di future contestazioni. Sul fine dell'articolo è detto: restando loro libero di adottare le modificazioni che saranno riconosciute convenienti in via d'arte. Io amerei che fosse qui introdotta la clausola: che saranno a giudizio del Congresso permanente riconosciute convenienti in via d'arte. E ciò per escludere alle volte il pericolo che i consortisti non vogliano credersi vincolati all'approvazione o al giudizio del Congresso permanente.

DELLA MOTTA, relatore. È il Ministero...

SPURGAZZI. Il Ministero può in questo caso avere un interesse non concorde coi consortisti, perchè, mentre il Ministero si obbliga in una somma determinata e fissa, i consortisti per conseguenza di questa legge dovrebbero sopporre del proprio a tutta quella maggiore spesa che potrebbe essere richiesta pel compimento delle opere. Ora, potrebbe benissimo avvenire che i consortisti, per sottrarsi ad un eccesso di spesa, ad una spesa quale sarebbe richiesta pel regolare compimento dei lavori, volessero adattarsi a qualche modificazione la quale potesse compromettere, se non il complesso delle opere, almeno in qualche parte l'arginamento del torrente. E quindi interesse del Governo di tutelare l'eseguimento dell'opera per modo che l'opera stessa risponda allo scopo per cui è costrutta e per la quale lo Stato concorre con una somma cotanto egregia. Onde evitare conseguentemente che per l'avvenire possa insorgere dubbio sulla facoltà di adottare questa modificazione in via d'arte, piuttosto a giudizio dei consortisti che a giudizio del Ministero, credo sia bene nella legge stessa invocare l'autorità di quel corpo il quale è dai regolamenti preposto nello Stato a conoscere e giudicare di tutte le opere che riguardano la condotta delle acque, la difesa dei torrenti e le altre opere di simile natura. Proporrei quindi che l'articolo secondo fosse modificato colla semplice introduzione in esso delle parole seguenti: « le modificazioni che a giudizio del Congresso permanente saranno riconosciute convenienti in via d'arte. »

BONA, ministro dei lavori pubblici. Il Ministero ha la consuetudine di non introdurre modificazioni nei progetti di lavori d'arte, senza prima avere sentito il Congresso permanente, e ciò farebbe certamente anche in questa circostanza. Ma, del resto, il Ministero non è vincolato dall'opinione del Congresso perchè esso si limita ad emettere un semplice parere. Dunque io accetto la modificazione solo cambiando una parola: non direi a *giudizio*, direi invece: *sentito prima il Congresso permanente*, perchè il ministro deve essere sulla pro-

pria responsabilità in diritto d'accettare o no l'opinione del Congresso.

DELLA MOTTA, relatore. Intanto nella relazione non fu espressa l'idea che l'onorevole Spurgazzi venne ad esporre, in quanto che essendosi già detto sopra che il Ministero rimaneva anche egli svincolato dal progetto del signor ingegnere Imperatori, approvato nella legge del 1857, e la natura della cosa portando da sé che nessuno avrebbe potuto senza suo consenso arrecare ai piani tecnici approvati veruna modificazione, s'intendeva che il Ministero procederebbe in tali pratiche a termine dei regolamenti ordinari e nei modi consueti con cui si procede per tutte le opere d'arte che si eseguono dal Governo e dai corpi morali da lui diretti. Se si crede però doversi esprimere anche quest'idea, la Commissione proporrebbe un'altra redazione, e sarebbe d'introdurre in fine le parole seguenti: « nelle forme prescritte dai regolamenti, » oppure con formola più generale potrebbe dirsi: « nelle forme consuete. » Per non fare menzione d'una sola formalità speciale qual è quella di Congresso permanente, non esprimo tutta l'idea che consiste nel volere che si stia al diritto comune, cioè che queste pratiche per modificazioni di disegni dovranno fare il corso che fanno tutte le altre pratiche di questo genere. Del resto, se il ministro è d'avviso di mantenere la sua proposta, io non mi oppongo; la Commissione l'accetta.

BONA, ministro dei lavori pubblici. Io crederei meglio che si dicesse: « sentito il Congresso permanente. »

SPURGAZZI. Io avrei qualche osservazione da opporre. Non posso accostarmi al parere della Commissione.

PRESIDENTE. La Commissione non insiste nella sua proposta, ma accetta quella del Ministero.

SPURGAZZI. Allora darò ancora qualche spiegazione. Se coll'articolo 2 non s'intendesse che lasciare quello svincolamento al Ministero, io non avrei proposto la modificazione quale la presentai; non avrei neppure appoggiato quella proposta dal signor ministro, che fosse sentito il Congresso permanente.

So che il ministro prende sempre l'avviso di quel Congresso su tutte le opere che interessano la pubblica amministrazione dello Stato; ma questa libertà lasciata dall'articolo 2 non è solamente a favore del Ministero, ma anche a favore dei consortisti; e se io posso essere tranquillo che il Governo non ommetterebbe mai questa formalità, non sono altrettanto sicuro che i consortisti non vogliano alle volte adattarsi volentieri al parere del Congresso permanente. Tanto più che, rispetto ai consortisti, il Congresso può essere considerato piuttosto come un corpo devoto al Governo, che come giudice affatto indipendente.

Il motivo che mi ha mosso a proporre questa modificazione l'ho già accennato quando ho avuto l'onore di prendere precedentemente la parola, ed è questo, che, potendo venire il caso che l'interesse dei consortisti non collimi perfettamente con quello del Ministero, ci sia una sicurezza che le opere verranno ultimate rego-

larmente. Ed è perciò che ho voluto dare a questo parere del Congresso permanente una autorità maggiore chiamandolo giudizio, affinché questo parere vincolasse in certo modo le parti che concorrono a quest'opera, onde non avessero in seguito ad insorgere tra loro contestazioni.

Persisto quindi perchè si mantengano le parole: *a giudizio del Congresso permanente*, anzichè: *sentito il parere*, modificazione questa alla quale io mi accosterei di buon grado, se non si trattasse che del Governo.

BONA, ministro dei lavori pubblici. Trattandosi di un'opera in cui è interessato il Governo, il quale vi contribuisce per una certa somma, ed in cui vi sono pure interessate le provincie ed i comuni, che sono anche sotto la tutela del Governo, trattandosi di un'opera che è diretta dal Governo e dagli ingegneri nominati da lui, non si farà mai, come non si potrà mai fare, alcuna variazione senza che il Ministero l'approvi. Dunque non verrà mai il caso supposto dall'onorevole preopinante, che i consortisti possano di moto proprio cambiare il progetto. Questa cosa è impossibile, perchè si condurrà quest'opera consortile come si conducono tutte le altre opere in cui ha un interesse il Governo. Ciò vuol dire che non si farà pagamento nè variazione nel progetto senza il certificato degli ingegneri e senza che il Ministero lo sappia. Resterà quest'opera nel novero di tutte le altre, intorno alle quali si sente dapprima il Congresso permanente, e poscia il Ministero, se consente, ne approva il parere.

Per conseguenza io insisto perchè si mantengano le parole: *sentito il Congresso permanente*.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini G. B. ha facoltà di parlare.

MICHELINI G. B. Io non approvo nè l'emendamento proposto dall'onorevole Spurgazzi, nè la modificazione di esso proposta dall'onorevole ministro dei lavori pubblici. E primieramente respingo quest'ultima, la quale consisterebbe nell'aggiungere le parole: *sentito il parere del Congresso permanente*, perchè è assolutamente inutile e priva di ogni legale efficacia, in quanto che quel parere non vincolerebbe punto nè poco il Ministero.

Meno irragionevole mi sembra la proposta Spurgazzi. Questi, prevedendo che possano nascere contestazioni tra i membri del consorzio ed il Ministero per sapere quali opere saranno convenienti in linea d'arte, come dice quest'articolo, vuole che di quelle contestazioni sia giudice il Congresso permanente. Si vede adunque che, mentre nessuna efficacia avrebbe l'emendamento dell'onorevole ministro, non ne sarebbe privo quello del deputato Spurgazzi.

Tuttavia io non lo approvo, perchè non è conveniente che di contestazioni che possono nascere tra il Ministero ed i membri del consorzio sia giudice un corpo che dipende dal Ministero. Io credo che non nasceranno contestazioni di tal fatta; ma, ove nascessero, voglio siano giudicate dai tribunali ordinari, la qual cosa si ottiene respingendo l'uno e l'altro emenda-

mento, e lasciando l'articolo quale è proposto dalla Commissione.

SPURGAZZI. Dopo le spiegazioni date dall'onorevole ministro, io mi associo all'emendamento da esso proposto, accetto cioè le parole: *sentito il Congresso permanente.*

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti...

NIEL. Domando la parola.

PRESIDENTE. Intende parlare su questo emendamento?

NIEL. Intendo proporre un altro emendamento relativo a quest'articolo.

PRESIDENTE. Allora gliela darò dopo votato l'emendamento già proposto.

Il deputato Spurgazzi, d'accordo col Ministero e colla Commissione, propone di aggiungere alle parole: *in via d'arte*, le seguenti: *sentito il Congresso permanente.*

Pongo a partito questa proposta.

(La Camera approva.)

Il deputato Niel ha facoltà di parlare.

NIEL. Siccome i nostri indigamenti sono stati ordinariamente concepiti ed eseguiti senza un sistema generale e ben fisso e prestabilito per difetto appunto di tecnica, io, per evitare maggiori inconvenienti in avvenire, propongo che si aggiunga dopo le parole: « 6 maggio 1856 » dell'articolo 2, « saranno obbligati a costruire l'arginamento longitudinale con rivestimento degli argini in pietra protetto da gettate avanti messe. »

Con questo sistema, già provato in più fiumi favorevolmente, noi faremo opere sode, durature e vantaggiose, e cesseremo una volta di praticare quegli indigamenti saltuarii ed interrotti, che il minor loro male è stato quello di fare criticare gli arginamenti che noi dobbiamo estendere a tutti gli alvei dei fiumi e torrenti, tanto per evitare le corrosioni dei nostri migliori terreni, quanto per guadagnare i cento mila ettari degli alvei fluviali e così completare il nostro sistema idrografico, sapienza dei padri nostri in materia di canali, mai completa senza buoni indigamenti che noi dobbiamo legare ai nostri nipoti.

PRESIDENTE. Domando se questa proposta è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Darò lettura dell'articolo 2 corredato dell'aggiunta testè adottata:

« Il Ministero e gli interessati consortisti sono svincolati dall'obbligo, decretato dalla legge succitata, di attenersi al disegno del signor ingegnere Imperatori, in data 6 maggio 1856, restando loro libero di adottare le modificazioni che saranno riconosciute convenienti in via d'arte, sentito il Congresso permanente. »

Lo pongo a partito.

(La Camera approva.)

« Art. 3. Lo Stato resta con ciò esonerato da qualunque maggiore spesa o concorso per le opere di regolazione e di arginamento dell'Arve, qualunque possa esserne in definitiva il costo totale, tanto in via di co-

struzione quanto di successiva manutenzione, tanto a titolo della sua quota di consorzio quanto a titolo di sussidio. »

(La Camera approva.)

« Art. 4. Le disposizioni della legge 13 luglio 1857 sono mantenute in vigore in tutto ciò che non è contrario alla presente legge. »

(La Camera approva.)

Si passa allo squittinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti 108

Maggioranza 55

Voti favorevoli 74

Voti contrari 34

(La Camera approva.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA PROIBIZIONE D'ESPORTAZIONE DEI FORAGGI E DELL'AVENA ALLA FRONTIERA LOMBARDA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama il disegno di legge per proibizione d'esportazione dei foraggi e dell'avena per la frontiera lombarda. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 471.)

La discussione generale è aperta.

Se niuno domanda la parola, interrogo la Camera se vuol passare agli articoli.

(La Camera passa alla discussione degli articoli.)

« Art. 1. È fatta facoltà al Governo del Re di sospendere per quel tempo che stimerà necessario l'esportazione dei foraggi e dell'avena per la frontiera lombarda. »

Lo pongo a partito.

(La Camera approva.)

CHIAVES. Domando la parola.

Signori, io credo che con questa legge non si voglia solo fare uno sfogo di dispetto, comunque legittimo, o dare luogo soltanto ad un'apparente rappresaglia; io credo che seriamente si voglia, come legislatori e come legislatori in un Parlamento italiano, togliere un mezzo di offesa e di difesa al naturale nemico della patria comune, nè vedo mezzo più legittimo di difesa che quello che toglie un modo all'avversario di offendere.

Per rendere efficace adunque seriamente questa legge che noi siamo per sancire, sembra a me manchi un elemento essenziale, ed è quello delle penalità, le quali vorranno essere applicate a coloro i quali contravvergono ai regolamenti che verranno fatti dal Governo in seguito alla facoltà che se gliene dà coll'articolo 1 che già venne dalla Camera votato. Nè potrebbe il Governo nel regolamento che egli sarà per fare a questo proposito includere queste penalità, senza averne speciale delegazione dalla podestà legislativa.

Come ognuno agevolmente comprende, non vi è atto più eminentemente legislativo che quello che concerne

le pene, imperocchè eminentemente interessa e la libertà dell'individuo e la disponibilità delle sue sostanze, e se non ci fosse questa speciale delegazione, e tuttavia il Governo nel regolamento comminasse queste pene, io avrei gran dubbio che questa legge ed i provvedimenti relativi che emanassero dal Governo incontrerebbero gravi inconvenienti nell'esecuzione.

Vi sono, taluno mi dirà, delle leggi generali in fatto di dogane le quali accennano a penalità nel caso si contravvenga a determinate leggi proibitive di esportazione di merci e derrate; ma prima di tutto io grandemente dubito che, trattandosi di una proibizione nuova, si possano, senza dir altro, intendere applicabili generali disposizioni, massime in materia penale, ove la interpretazione estesa è assolutamente vietata.

In secondo luogo poi, se non vado errato, nella legge generale relativa alle dogane, le penalità si limitano alla confisca degli oggetti cadenti in contravvenzione, nè credo che questa sia penalità bastevole nel presente caso, e la credo poi nel più dei casi illusoria, tanto più quando si trattasse di contravvenzione consumata, cioè di compiuta esportazione degli oggetti di cui l'esportazione è vietata.

Nè potrebbe del pari il Governo nel regolamento a farsi statuire che saranno applicabili le leggi generali, imperocchè farebbe in tal modo pur sempre rivivere una penalità che egli non ha facoltà di fare rivivere senza una speciale delegazione per parte del potere legislativo: onde, quanto meno, questo richiamo alle leggi generali dianzi mentovate dovrebbe in questa legge venir espresso.

È necessità adunque che sia preveduto nella delegazione che si fa al Governo anche quest'emergente; che siano prevedute quindi codeste penalità, e per la natura delle medesime, e per la misura loro; che insomma non vi sia in quei regolamenti, per tutto che concerne le penalità, alcun che non avente diretta radice nella disposizione legislativa.

Io quindi proporrei un articolo 2, col quale si farebbe eziandio facoltà al Governo d'imporre le penalità all'oggetto in discorso.

L'articolo sarebbe così concepito:

« Potrà il Governo nei relativi provvedimenti stabilire pene pecuniarie estensibili a lire 1000, ed anche la pena del carcere estensibile a sei mesi, da applicarsi ai contravventori, oltre alla confisca delle derrate cadute nella contravvenzione. »

Mi sono attenuto a questo genere di pena, perchè ho veduto che era analogo alla penalità stabilita in altri tempi per ciò che rifletteva speciali generi di cui si vietava l'esportazione. Citerò la legge del 1816 relativa al divieto dell'esportazione delle granaglie; mi parve che, se non per la natura della cosa, ma certo per la condizione delle attuali circostanze, questa esportazione fosse da porsi allo stesso grado di qualunque divieto di esportazione di merce preziosissima pel nostro paese.

Quindi io credo che, ritenuta la necessità di completare questa legge con una sanzione penale; ritenuta la

necessità di dare facoltà al Governo perchè possa nei regolamenti questa facoltà figurare, vorranno il Ministero e la Commissione consentire a quest'aggiunta, e vorrà la Camera adottarla.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta fatta dal deputato Chiaves.

(È appoggiata.)

MARCO, relatore. L'onorevole Chiaves esordì nel suo discorso col dire che crede essere intenzione del Governo proponente del progetto di legge, e della Camera che pare disposta ad accettarlo, di farne una cosa seria. Ora non è cosa seria se, a fianco della disposizione che è già stata approvata, non esiste una penalità; e per conseguenza propone un articolo di legge nel quale questa penalità è stabilita.

La Commissione aveva già preso a considerare se fosse per avventura necessario di esprimere una penalità, ma fu sua opinione generale non occorrere di stabilire esplicitamente una penalità, inquantochè rimane tuttora in vigore il sistema penale compreso nella legge che regola il sistema doganale.

Ora io dico: che si fa con questa legge? Si introduce una modificazione alla legge doganale: ma una modificazione non distrugge il sistema di penalità già in vigore nelle materie doganali, e per conseguenza non occorre di sanzionare una pena nuova per rendere più efficace l'esecuzione della presente legge.

Nelle disposizioni generali relative alle penalità nelle materie doganali io trovo l'articolo 130 che così si esprime:

« Tutti quelli che contravverranno in qualunque modo alle infra espresse disposizioni, salvo il caso in cui resti prescritta una pena particolare, incorreranno nella pena della confisca della merce, oltre alla perdita delle bestie, cavallo, mulo, carrozza, bue, carro, bastimento o barche sopra le quali saranno caricate le merci. »

Crede per conseguenza la Commissione che la penalità suenunciata nell'articolo 130 sia più che sufficiente per applicarsi a tutti coloro i quali contravvenissero alla legge attuale.

Per altra parte la penalità che stabilisce l'onorevole Chiaves pare che esca un poco dall'indole delle penalità che sono state consacrate nelle materie doganali, inquantochè stabilisce due sorta di pene: la prima che sarebbe una multa di lire 1000, la seconda la pena del carcere di mesi sei...

CHIAVES. Estensibile a mesi sei.

MARCO, relatore. Comunque sia, siccome bisogna andare cauti nello stabilire nuove penalità le quali escano fuori dell'ordine costituito, entro cui sono state considerate tutte quelle pene portate da un sistema secondo la materia a cui si applicano, io crederei che la Camera debba andare a rilento nello accettare il sistema proposto dall'onorevole Chiaves e debba attenersi di preferenza alla penalità che è già stabilita nella citata legge, e che non sia necessario di garantire maggiormente l'esecuzione di questa legge.

Del resto, in quanto alla prima considerazione del-

l'onorevole Chiaves che si debba volere una cosa seria e non una cosa meramente apparente, io dirò che nel nostro paese, prima di tutto, c'è una disposizione universale all'obbedienza delle leggi; e nelle circostanze poi, nelle quali ci troviamo, credo che questa disposizione sia molto più spiccata dell'ordinario. Ora lo introdurre una modificazione nel sistema delle penalità implicherebbe il concetto che nel nostro paese ci fosse poca disposizione ad obbedire alle leggi, la quale cosa non posso ammettere.

Quindi io non credo che si debba accettare il nuovo sistema che si propone, il quale, in ogni caso, dovrebbe essere esaminato dal Ministero e dalla Commissione affinché questa potesse con conoscenza di causa dare il suo giudizio sopra il merito di esso.

Per conseguenza io credo che la Camera non vorrà accettare la proposta dell'onorevole Chiaves.

COTTA-RAMUSINO. Il progetto di legge, come è stato proposto, si limita a proibire la esportazione dei foraggi e dell'avena per la frontiera lombarda, senza stabilire alcuna penalità.

Non è d'uopo che dimostri la necessità della sanzione penale per rendere efficace una legge, ben conoscendo la Camera che la civilizzazione non è ancora giunta a quel grado di perfezione da potersene sperare l'esecuzione senza comminazione di pena.

Ora, se è nostra intenzione di far sì che questa disposizione non sia soltanto apparente, ma abbia veraci risultamenti, è necessario si stabiliscano pene contro i contravventori. Nè vale l'osservazione fatta dall'onorevole relatore che già esistano pene contro coloro che contravvengono ai regolamenti doganali, giacchè meglio di me l'onorevole relatore sa che in materia penale non si può usare l'interpretazione estensiva, e che quindi non si può applicare una pena qualunque ad un caso non specificato.

Conseguentemente io appoggio di buon animo la proposta fatta dal deputato Chiaves, osservando specialmente che, quando la proibizione fosse soltanto apparente, ne potrebbero derivare gravissimi danni, mentre l'Austria si provvederebbe in Piemonte di foraggi, a preferenza che in altri paesi, ed in tal modo potrebbe per avventura privarne il nostro Stato della quantità necessaria, o quanto meno ne farebbe crescere a dismisura il prezzo.

BIANCHETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Bianchetti ha facoltà di parlare.

BIANCHETTI. Io credo che qui sia necessario di fare una distinzione. O noi intendiamo con questo progetto di legge di usare unicamente una rappresaglia e rispondere così a quanto ha fatto l'Austria riguardo all'esportazione dei cavalli, senza molto curarsi della sortita che possa poi tuttavia succedere dal Piemonte per la Lombardia dei foraggi e dell'avena, ed in que to caso credo che sia meno necessaria l'aggiunta proposta dall'onorevole Chiaves; oppure noi abbiamo anche in mira di fare in modo che vengano a difettare i foraggi al nemico e

di conservarne per noi una sufficiente quantità, ed allora io crederei di fare osservare che forse sarebbe indispensabile di fare a quest'articolo ancora un'altra aggiunta, di vietare cioè eziandio l'esportazione dei foraggi tanto dalla frontiera piacentina, quanto dalla frontiera svizzera verso il cantone Ticino, in quanto che da ambedue questi passi si potrebbero i foraggi fare agevolmente pervenire nel Lombardo-Veneto.

Quindi in tal caso io credo che sarebbe forse stato necessario di dare al Governo più ampia facoltà, lasciandolo in libertà di proibire l'esportazione dei foraggi per quei punti della frontiera sarda che avesse creduto conveniente.

PRESIDENTE. Osservo al deputato Bianchetti che quanto egli propone non si riferisce all'aggiunta proposta dal deputato Chiaves. Per ora si esaurisca la discussione su quella; la sua verrà dopo.

MARCO, relatore. A nome della Commissione, per levare ogni dubbio intorno all'interpretazione della legge che si discute, se si debba, sì o no, applicare la sanzione che è già stata consacrata nelle leggi precedenti, io propongo il seguente emendamento. Si direbbe adunque:

« È applicabile alla presente legge il titolo V del regio editto 4 giugno 1816. »

PRESIDENTE. Il deputato Chiaves aderisce a quest'aggiunta?

CHIAVES. Aderisco.

PRESIDENTE. Allora favorisca il proponente di mandarmela.

(*Il relatore formola la sua proposta e la spedisce al presidente.*)

L'aggiunta della Commissione che formerebbe l'articolo 2 della legge, è così concepita:

« Art. 2. Sono applicabili alla presente legge le disposizioni contenute nel titolo V del regolamento annesso al regio editto 4 giugno 1816. »

Il Ministero aderisce a questa proposta?

LANZA, ministro delle finanze. Il Ministero aderisce, quantunque non vi sia il minimo dubbio, che trattandosi di un atto di confisca, ne viene per conseguenza che, anche senza accennarlo, deve andare soggetto alla disposizione citata dall'onorevole relatore, poichè essa dice: *ogni contravvenzione verrà punita nel seguente modo, ecc.* »

PRESIDENTE. Essendo accettata dal Ministero, metto ai voti la proposta della Commissione testè letta.

(La Camera approva.)

Ora il deputato Bianchetti vuole fare un'altra proposta?

BIANCHETTI. Io non presento alcuna proposta, ho fatto soltanto un'osservazione.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo 2 della Commissione, che diventa articolo 3:

« Il ministro delle finanze è incaricato dell'esecuzione di questa disposizione. »

(La Camera approva.)

Si passa allo squittinio segreto sul complesso della legge.

TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1859

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	108
Maggioranza	55
Voti favorevoli	92
Voti contrari	16

(La Camera approva.)

RELAZIONE DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca relazione di petizioni.

CHIAPUSSO, relatore. Riferisco sulla petizione 6292.

Fanny Trunel nata Bené, rinnovando le istanze degli eredi Basso e Bené, rappresenta alla Camera avere essa ricorso alla regia Commissione di liquidazione per ottenere la liquidazione d'un credito di 179,085 lire, che allega avere verso il Governo, ed essere sempre stata la sua domanda rifiutata.

La vostra Commissione, ritenuto che la petente riconosce che la Commissione di liquidazione rigettava la domanda, vi proporrebbe senz'altro l'ordine del giorno, imperocchè essa non crede che si possa venire ad esame sulle decisioni dei corpi deliberanti; ma la petente non censura semplicemente la Commissione di liquidazione, essa censura pure aspramente il Governo, dicendo che il medesimo ritiene una somma che non può ritenere a termini delle leggi. Quindi la vostra Commissione ha creduto di dovere venire all'esame della questione non all'oggetto di proporre che si mutassero le decisioni, ma per conoscere il fondamento delle ragioni esposte dalla petente.

La Camera sa che, in seguito dei trattati del 1814-1815, la Francia erasi obbligata al pagamento dei debiti che fossero ancora da pagarsi verso i sudditi di altre potenze; che, a tale oggetto, eransi mandati commissari in Parigi da tutte le nazioni ereditrici. Sa pure la Camera che, colla transazione del 1818, il Governo di Francia, mediante una somma fissa, erasi liberato dai debiti che potesse avere. Si è in conseguenza di quella transazione, seguita per trattato, che emanarono le regie patenti del 31 agosto 1819, delle quali darò lettura degli articoli che sono appunto invocati dalla petente. Essenzialmente nel proemio è detto: « Abbiamo considerato che tali somme sono di assoluta proprietà dei creditori e loro debbono essere distribuite secondo i generali principii e norme portate dai trattati e dalla convenzione, nel modo stesso che già passarono in loro mano i suddivisati 7,249,000, senzachè al nostro Stato da questo pagamento ne torni profitto o danno di sorta alcuno. »

All'articolo 8 è detto:

« Non saranno sottoposti a liquidazione, ma verranno ammessi ad immediato pagamento i crediti le di cui liquidazioni sono già state concordate o firmate dai commissari rispettivi in Parigi. »

Valendosi di queste disposizioni, la Bené dice che non era il suo credito soggetto a liquidazione; che, a termini di queste patenti, costituiva un debito dello Stato, e che quindi, qualunque si fosse la decisione della Commissione di liquidazione, non poteva venire mutato il suo diritto; che il Governo riconosceva che doveva pagare; che lo Stato non era che un semplice depositario, quindi non vi era contro di lei nessuna legge di decadenza.

La Commissione ebbe dalla cortesia del segretario della Commissione di liquidazione tutti i documenti in proposito, e riconobbe che egli è men vero che il credito della Bené fosse uno di quelli già ammessi dai commissari internazionali in Parigi; anzi risulta che lo stesso Governo francese aveva creduto che il Bené fosse creditore di lire 14,000 invece di lire 179,000: quindi il credito non era di quelli che si dovessero pagare dietro semplice esibita della polizza di liquidazione, ma bensì di quelli che si dovevano liquidare, e soggetti perciò a tutte le leggi della liquidazione. Era dunque decaduta dal suo diritto la Bené, perchè non aveva prodotti i documenti relativi al suo credito entro il termine dalla legge fissato.

Nè per ciò solo era decaduta. Infatti le somministrazioni si dicono fatte nell'anno 1795, e colle leggi del 1808 e 1810 il Governo francese aveva già dichiarati prescritti tutti i crediti di tale natura. Dalle ayute informazioni di fatto apparirebbero adunque non sussistenti in nessun modo le ragioni dalla Bené esposte in moltissimi suoi ricorsi.

Inoltre la Commissione ebbe a considerare che la Bené non solo aveva ricorso al Sovrano, ma aveva agito davanti il Consiglio d'intendenza e alla Camera dei conti, citandovi il demanio e valendosi degli articoli invocati; ma il Consiglio d'intendenza e la Camera dei conti si dichiararono incompetenti, perchè il solo tribunale competente era la Commissione di liquidazione.

Per questi motivi ho l'onore di proporvi, a nome della Commissione, di passare all'ordine del giorno su questa petizione.

(La Camera approva.)

Io crederei di riferire unitamente le due petizioni 6423 e 6613, perchè sono entrambe relative a mentecatti.

Vanzine Luigi d'Intra e Vignet Giuseppe, che trovansi nel manicomio di Collegno, ricorrono a questa Camera dicendo essere colà ritenuti sebbene non abbiano mai dato segni di pazzia; entrambi affermano di essere stati collocati nel manicomio per intrighi di famiglia; che, essendo già più volte ricorsi, non poterono sino a oggi ottenere il loro rilascio; domandano quindi che la Camera provveda alla loro liberazione.

La Commissione prese informazioni dall'intendenza generale e dal Ministero dell'interno e riconobbe che i due individui erano ricoverati in dipendenza di decreto dell'intendente generale ed in conseguenza di tutti i certificati che sono dalle patenti del 1837 richiesti onde essere trattenuti in quello stabilimento.

Si presero pure informazioni dalla direzione del manicomio, e da essa si ebbe in risposta che sono entrambi tuttora affetti dalla stessa mania che avevano allorquando entrarono, e che sarebbe pericoloso il lasciarli in libertà, perchè potrebbero essere causa di morte a se stessi e ad altri.

Circa ai mezzi per ottenere il rilascio dal manicomio non si hanno altre leggi che quella del 20 maggio 1837, secondo cui, per ottenere che uno sia ammesso nel manicomio, è necessario il decreto dell'intendente generale; ma per il rilascio è sufficiente l'autorizzazione della direzione, alla quale spetta di riconoscere se si possa mettere l'infermo in libertà.

Siccome la direzione crede che tuttora siano l'uno e l'altro petente in istato di essere ritenuti, la Commissione crede che sia il caso di proporvi, come vi propone l'ordine del giorno.

SAPPA. Appartenendo io alla direzione del regio manicomio di Torino, mi credo in dovere di dichiarare alla Camera che la direzione in queste pratiche prende sempre l'avviso dei medici addetti allo stabilimento.

Gli individui di cui si tratta furono da parecchi anni ricoverati nel manicomio di Torino, dal quale uscirono già varie volte, perchè alcuni loro parenti hanno voluto fare l'esperimento di custodirli essi stessi, e di lasciare loro per conseguenza una maggiore libertà; ma gli eccessi a cui si abbandonarono, hanno obbligato le famiglie stesse cui appartengono, e talvolta il Governo stesso, a farli ricondurre nel manicomio, ove si usano loro i maggiori riguardi possibili che sono dovuti a questi disgraziati.

La direzione di quello stabilimento non potrebbe mettere in libertà questi individui, mentre i medici dichiarano che sono presentemente tuttora affetti dalla stessa mania, nè i parenti si dimostrano disposti a custodirli essi stessi.

Soggiungo ancora che i diversi membri della direzione hanno per ciascuno un turno d'ispezione, durante il quale vigilano più specialmente lo stabilimento, ne visitano i ricoverati, sentono i loro reclami, e, quando sono fondati, danno provvedimenti; ora tutti i membri della direzione si sono potuti essi pure personalmente assicurare dello stato di mania in cui si trovano gli individui dei quali si tratta.

PRESIDENTE. Non essendovi opposizione, metterò ai voti la proposta della Commissione per l'ordine del giorno sulle petizioni 6433 e 6613.

(La Camera approva.)

ABA, relatore. Petizione 6521. Con questa petizione, la quale meglio si potrebbe dire protesta, sottoscritta dal sindaco del comune di San Martino d'Albaro, quel Consiglio comunale, lagnandosi che il presidente del Consiglio dei ministri abbia nella seduta del 6 maggio 1858 portato l'attenzione della Camera elettiva sullo smercio di carni in contrabbando che dai comuni vicini alla città di Genova si sta facendo a pregiudicio della città medesima, indicando segnatamente il comune di San Martino d'Albaro, come sito dove abbia luogo l'im-

morale contrabbando quasi con connivenza del municipio medesimo, quest'ultimo intende respingere l'aggravio che dalle anzidette parole verrebbe a risultare per quel comune, adducendo parecchie ragioni a sua discolta, quella fra le altre che fra esso comune e quello di Genova sonovi due altri comuni, quelli cioè di San Fruttuoso e di San Francesco d'Albaro, dove abbondano osti e macellai, mentre a San Martino d'Albaro ve n'ha un solo. Il Consiglio petente coglie quest'occasione per dirsi uno dei più aggravati e conchiude col chiedere un'inchiesta.

La vostra Commissione, esaminato il tenore della petizione in discorso, considerando che quella osservazione fatta in questo recinto addì 6 del mese di maggio 1858 dal signor presidente del Consiglio dei ministri tende bensì a mettere in evidenza il contrabbando che viene fatto a San Martino d'Albaro nel commercio delle carni come nelle altre città vicine a Genova, ma non ad attribuire alcun carico di connivenza in quel municipio, locchè non fu nell'intenzione del presidente del Consiglio dei ministri, e che perciò non sarebbe più del caso di provvedere relativamente alla domandata inchiesta, essa a voti unanimi conchiude col proporvi l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Con petizione 6538 il Consiglio comunale di Oliena (Sardegna) chiede venga ivi stabilito una giudicatura mandamentale, ed una stazione di carabinieri. Questa petizione, fatta per deliberazione di quel comune e sottoscritta dal sindaco e da 14 consiglieri, viene inoltrata in ripetizione di altra simile presentata da quel Consiglio delegato, in data 16 febbraio 1857, alla Camera dei deputati, la quale si mandò depositare negli archivi. Ora lo stato della giustizia in quel comune, già assai infelice per lo passato, peggiorando di giorno in giorno, il comune di Oliena, appoggiato alla considerazione che la mancanza di una facile ed accessibile amministrazione della giustizia è la precipua causa della pubblica demoralizzazione;

Che, attesa la situazione di quel comune, le difficoltà che debbonsi incontrare onde ottenerne l'applicazione sono tali che si è sovente costretti a rinunciarvi per le enormi spese a cui si dovrebbe soggiacere;

Che la suindicata mancanza si manifesta tanto per ciò che riguarda gli affari civili, quanto per la polizia preventiva, dopo essere ricorso inutilmente al presidente del Consiglio dei ministri, attesa l'urgenza di riparare a questi gravi mali, chiede che si accordi a quel comune una giudicatura mandamentale e l'aumento della forza dei carabinieri reali.

La vostra Commissione, considerando essere stata promessa dal ministro di grazia e giustizia la presentazione di una legge sull'organizzazione giudiziaria, vi propone l'invio al medesimo della presente petizione.

(La Camera approva.)

Colla petizione 6593, sottoscritta da 36 esercenti della città e provincia d'Aosta, si fa presente alla Camera come la legge gabellaria sulle carni, acquavite, vini e

fabbricazione di birra, sia di troppo gravatoria ai medesimi per essere stata mai applicata nella ripartizione dell'imposta fatta fra le provincie sulla base dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1853, non che in quella fatta dall'ufficio d'intendenza della provincia. Credono dunque potere denunciare come erronea la base del citato articolo, giacchè nelle diverse provincie dello Stato il consumo degli oggetti sottoposti alla tariffa, lungi dal farsi in proporzioni pressochè eguali a quello della popolazione, dà soggetto a fortissime differenze; e così nella provincia d'Aosta, la cui popolazione in gran parte tocca quasi alla miseria, il consumo dei suindicati oggetti ha luogo in proporzione minima.

Si soggiunge nella stessa petizione che, se gli esercenti tollerarono finora un tale stato di cose, si fu solo nella speranza che il Governo avesse procurato a quella provincia maggior avviamento al commercio coll'aprire vie di comunicazione fra le varie parti di essa, e col provvedere per un giusto riparto delle imposte; ma nulla si è fatto fino a questo momento; e mentre nelle altre parti dello Stato si spendono somme vistose, al cui pagamento contribuisce pure quella provincia, questa manca di molte opere d'utilità pubblica al commercio ed alla popolazione. Ed a vieppiù dimostrare quanto poco venne curata la provincia d'Aosta, soggiunsero i petenti che nell'ultima riduzione che si fece di 150,000 lire, sole lire 3000 di diminuzione furono accordate alla medesima.

In seguito, appoggiandosi all'autorità delle cifre, gli esercenti si fanno a dimostrare come a loro senso siasi di troppo aggravato il comune d'Aosta dopo la riduzione generale del quinto dell'imposta gabellaria.

Conchiudono pertanto che la Camera ed il Governo vogliano provvedere alla riduzione dell'imposta gabellaria che pesa cotanto sulla divisione d'Aosta.

La vostra Commissione, considerando che le lagnanze dei petenti si riferiscono a vizi dei quali si suppone affetta la legge sulle gabelle del 2 gennaio 1853, che non solamente la Camera, ma anche il Governo riconobbero la necessità di migliorare tale legge, essendosi anzi al riguardo già presentato un progetto di riforma nella scorsa Legislatura che non potè essere discusso, propone l'invio di questa petizione 6503 agli archivi della Camera, onde averle riguardo quando sarà il caso di trattare una nuova legge delle gabelle.

(La Camera approva.)

CHIAVARINA, relatore. Petizione 6529. Il sindaco e quattro consiglieri comunali di Villacidro, premettendo incombere agli amministratori municipali il dovere di sorvegliare la condotta degli ufficiali giudiziari per supplire con ciò alla lontananza dei superiori immediati, ed impedire così che i giudici o per interesse particolare o per deferenza ad altri si costituiscano un partito con danno del pubblico servizio, incolpano la condotta del giudice e del segretario del mandamento di Villacidro come quella che fu già oggetto di un richiamo circa un anno fa, inoltrato da quel Consiglio comunale presso il ministro di grazia e giustizia. Tale richiamo aggiun-

gono essere stato motivato dalla pessima amministrazione della giustizia e dalle parzialità sfacciatamente dai suddetti pubblici funzionari commesse, i quali, per essersi il ricorso medesimo divulgato, non risparmiarono fatica per paralizzarlo. Ciò non ostante non esservi nei membri del Consiglio delegato la convinzione della verità dell'esposto dal giudice e dal segretario; credere perciò essi di non dovere desistere; giacchè, per essere mancato lo scopo prefisso nel primo richiamo, cioè la traslocazione del giudice e del segretario, la condotta dei medesimi divenne sempre più scandalosa.

I petenti, non riconoscendo necessario di riprodurre il primo ricorso, per essere stato pubblicato nei periodici della Sardegna, e parimente di dispensarsi dall'unire alla petizione la deliberazione del Consiglio comunale, colla quale il loro operato veniva ad approvarsi, limitandosi a rappresentare che non vorrebbero ulteriormente essere testimoni impassibili delle giuste lagnanze dei loro amministrati, si rivolgono al Parlamento nazionale, affinchè voglia interporre i suoi buoni uffici presso il Governo del Re per l'attivamento della nuovamente implorata traslocazione del giudice e del segretario del mandamento di Villacidro.

La Commissione, preoccupatasi solamente dei fatti esposti dai petenti, prese al riguardo le più minute informazioni, dalle quali risultò essersi all'uopo proceduto ad un'inchiesta per mezzo di una Commissione appositamente nominata dal Ministero, e composta delle persone medesime dai ricorrenti indicate.

Ora, dalle indagini praticate essendosi riconosciute insussistenti le accuse mosse contro il giudice e contro il segretario del mandamento di Villacidro, la Giunta delle petizioni m'incaricò di proporvi di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

(Esercizio della flebotomia.)

BERTAZZI, relatore. Petizione 6619. Cinquantaquattro membri componenti la società dei flebotomi della divisione di Cuneo ricorrono al Parlamento perchè sia modificata la legge che concerne l'esercizio della flebotomia, togliendo quei vincoli che ora la inceppano, e mercè cui chiunque munito di regolare patente possa liberamente esercitarla.

Dicono essi: le leggi e le norme che moderano l'esercizio della flebotomia ripugnano a quei liberali principii che vengono adottati nel nostro paese in tutti i rami della cosa pubblica.

Le regie patenti 16 marzo 1839, le quali definiscono le condizioni dell'esercizio della flebotomia, sono rese vieppiù severe nella loro applicazione dalle massime e pratiche introdottesi, e con inesorabile asprezza di formalismo osservate.

Gli articoli 24 e 45 di dette regie patenti contengono tali restrizioni, che sottopongono al capriccio delle autorità comunali l'esercizio della flebotomia. Non può l'aspirante flebotomo presentarsi agli esami d'idoneità senza un ordinato del comune, dove sia dichiarata la

necessità di un flebotomo e ne sia richiesta l'ammissione all'esame.

Subito l'esame, non è libero il flebotomo nell'esercizio di sua professione; egli è astretto, nuova specie di servo di gleba, ad esercitarla in quel solo comune, o frazione di comune, che gli fu mecenate, appoggiando la sua candidatura.

Dovunque ci rivolga lo sguardo fuori del circuito di sua destinata residenza, comunque possa essere chiamato dalla stima e confidenza dei suoi concittadini, dalla pubblica utilità stessa del servizio, comunque lo muova bisogno di procacciarsi altrove più agiata esistenza, il flebotomo non può uscire dalla cerchia che gli veniva fissata.

Il solo comune è arbitro delle sue sorti: senza un ordinato, in cui potrebbe talvolta influire lo spirito di parte e l'interesse individuale, il flebotomo non può provvedere al suo benessere.

Soggiungono dessi: quale l'utile sociale dalle limitazioni prescritte dalle citate regie patenti? Ciò che poteva essere logico nel 1839, nel 1859 si manifesta in aperto conflitto tra il sistema di libertà d'esercizio adottato per tutte le professioni liberali, togliendo tutte le pastoie ed i vincoli che le inceppavano, ed il sistema di proibizioni e di restrizioni di cui si tratta.

Dietro questi riflessi chiedono i petenti che sia per legge dichiarato abolita per l'esercizio della flebotomia la necessità della destinazione speciale di località e della domanda dell'autorità locale.

Considerando la vostra Commissione che la domanda dei petenti potrebbe trovare sede nel Codice sanitario, che fu già presentato dal Ministero degl'interni al Senato nella Sessione del 1857, è unanime nell'avviso di proporre l'invio della presente al signor ministro dell'interno perchè ne tenga conto in occasione della discussione di quella legge, che s'invita il signor ministro a voler riprodurre.

BOGGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOGGIO. A proposito di questa petizione, io vorrei ricordare alla Camera un precedente, che mi sembra si potrebbe applicare anche al caso presente.

Che la domanda di questi flebotomi sia giusta e ragionevole, io credo che non si voglia seriamente contestare da alcuno, e molto meno dal Governo, il quale, nel progetto di Codice sanitario che presentava nel 1857 al Senato, inseriva una disposizione nel senso preciso della domanda dei petenti.

In sostanza questi flebotomi dicono alla Camera, che oggi, anche dopo avere subito l'esame, anche dopo avere fatta tutta la pratica desiderabile, un flebotomo non può esercitare la flebotomia, salvochè trovi un comune il quale ne faccia la domanda speciale, mediante apposito ordinato; ma se non vi è un comune che lo richieda dell'opera sua, nulla gli gioverà di avere compiuto un corso regolare di studi, l'aver dato tutte le guarantee di capacità che la legge desidera.

I flebotomi domandano che cessi questo stato di cose

tanto più anormale, in quanto che a tutte le altre professioni da molti anni il Parlamento ed il Governo applicano d'accordo principii ben diversi.

La Commissione che cosa vi propone? Vi propone di avere riguardo a questa petizione quando si discuterà il Codice sanitario.

Quanto a me, desidero che questo Codice si discuta, e si discuta presto; ma credo che la maggior parte di noi, per non dire tutti, non crediamo guari possibile che ciò avvenga così presto.

L'anno scorso veniva in discussione la petizione di un procuratore d'una città della Savoia, che domandava si creasse una certa piazza di procuratore che gli spettava, ma che per un errore materiale incorso in certe lettere patenti, errore che durava da 25 o 30 anni, egli non aveva potuto conseguire.

La Camera sulla relazione della Commissione delle petizioni inviava questa domanda al Ministero affinchè provvedesse: ed il Ministero provvedeva colla presentazione di un progetto di legge speciale, che in tre o quattro giorni era formolato, discusso, votato ed eseguito. Ora si tratta di una materia in cui la giustizia della domanda è incontrastabile, di una materia nella quale il Governo ha già emesso un avviso favorevole; e d'altra parte queste disposizioni toccano una materia affatto speciale, la cui parziale modificazione non altererebbe per nulla l'economia generale del Codice di sanità. Io quindi esprimerei il desiderio che, invece di rimandare alle calende greche la domanda dei flebotomi, si formolasse il voto che il Governo vedesse se sia o no il caso di provvedere su questa domanda, colla presentazione di uno speciale progetto di legge, che sarebbe di facile preparazione e di non meno facile votazione ed esecuzione.

Invece del semplice rinvio formolato dalla Commissione, io proporrei il rinvio al ministro competente, che non so bene se sia quello dell'interno e dell'istruzione, affinchè egli vegga se non sia il caso di provvedere con una legge speciale intorno al desiderio dei petenti.

PRESIDENTE. La Commissione accetta la modificazione proposta?

BERTAZZI, relatore. La Commissione non vi può consentire. Essa credette unicamente che fossero meritevoli di riguardo le considerazioni che fanno i flebotomi; ma non è entrata a discutere nel merito, essendosi già presentato dal ministro dell'interno una legge al Senato, in cui è compresa la materia che i petenti sottopongono alla Camera.

CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica. La materia che forma il soggetto di questa discussione è veramente di competenza del ministro dell'interno; tuttavia, non trovandosi questi presente, darò io stesso qualche spiegazione al riguardo. È mestieri ritenere che l'esercizio della flebotomia, secondo gli ordinamenti attuali, è, dirò così, piuttosto eccezionale, cioè più di tolleranza che altro; perchè, secondo i generali ordinamenti, l'esercizio dell'arte salutare non può competere che a coloro i quali sieno abilitati a quest'esercizio se-

condo le leggi universitario. La legge però non volle privare quelle località nelle quali fosse impossibile, o almeno molto difficile l'averne sanitari forniti di tutti quei gradi universitari, ed ha permesso che in quei comuni i quali ne facessero la domanda si potesse anche ammettere un flebotomo. Questo è lo stato attuale delle cose.

Ora la questione, che consisterebbe nel vedere se convenga recedere da questo sistema, aprendo l'adito ad un esercizio libero della flebotomia, ovvero con quali cautele ciò si potrebbe fare, ben vede la Camera come sarebbe di assai difficile soluzione, perchè si colloca con molte altre considerazioni le quali dovrebbero pure essere prese ad esame come elemento indispensabile della discussione.

Ora, di questo soggetto, come già accennava l'onorevole relatore della Commissione, si occupa il Codice sanitario che fu già presentato al Senato. E sarebbe senza dubbio difficile lo scindere dalle considerazioni generali di pubblica salute questa parte che deve di necessità essere connessa con molte altre disposizioni relative all'esercizio dell'arte salutare.

Pare quindi che, oltrechè sarebbe arduo assai volere ora risolvere questa questione senza una discussione approfondita della materia, sarebbe eziandio cosa difficilissima il separare assolutamente questo soggetto dalle altre disposizioni che debbono formare parte del Codice sanitario. Quindi reputò che converrebbe meglio mantenere lo stato attuale della legislazione, finchè non si sia potuto provvedere con un ordinamento regolare e generale.

Nè vale l'esempio citato dall'onorevole Boggio della petizione di un procuratore, il quale si lagnava di non essere ammesso all'esercizio della sua professione. Questa petizione fu inviata al Ministero; ma essa sollevava una questione puramente individuale, e non di massima; si trattava di un procuratore il quale, sebbene avesse la patente necessaria ad esercire, era stato escluso dall'esercizio in seguito a disposizioni nelle quali non erasi tenuto conto delle istanze del petente; si trattava di far sì che il tribunale fosse obbligato ad ammettere questo suo diritto di esercire; si trattava insomma di una cosa speciale e individuale. Ora invece si tratterebbe di promuovere un provvedimento generale su questa materia; veda la Camera se convenga e possa ciò farsi indipendentemente dal Codice sanitario, se sia il caso cioè di decidere, in occasione di una semplice petizione, sopra un soggetto di tanta importanza.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Boggio.

BOGGIO. Apprezzo lo scrupolo del signor commissario per le petizioni, il quale non potendo consultare i suoi colleghi dichiara di non potere accettare la mia proposta; tuttavia la sua replica non mi pare che escluda affatto l'accettabilità della mia mozione.

Egli ha detto che non credeva di poter accettare queste nuove conclusioni, perchè la Commissione delle petizioni non si era occupata del merito della questione. Informata che già nel progetto proposto al Senato pel

Codice di sanità si conteneva qualche cosa di analogo al desiderio dei petenti, la Commissione votò una specie di questione pregiudiziale senza approfondire la materia.

La Commissione adunque è ancora vergine su questo argomento (*Si ride*), e in conseguenza gli scrupoli rispettabili dell'onorevole commissario non possono fare seria difficoltà sull'adozione della mia proposta.

Le obiezioni formulate dal signor ministro dell'istruzione pubblica calzerebbero se la mia proposta fosse in altri termini; anch'io convengo che la quistione non si deve risolvere su due piedi; ma appunto per ciò non ho già domandato che si inviasse imperativamente la petizione al Ministero con l'incarico assoluto di presentare una legge, ma solo chiesi un invio tendente a fare che il signor ministro esamini se sia il caso di presentare una legge speciale.

Ora, giacchè il signor ministro ci dice che è una quistione grave da non decidersi su due piedi, io gli risponderò: mettiamoci pure su quanti piedi egli vuole (*Ilarità*), ma siavi parità di trattamento; non si decida improvvisamente in mio favore, ma neppure contro di me; si maturi meglio la quistione; e a tal uopo accetti il signor ministro un invio che non gl'imponga obbligo alcuno, ma solo tende a fare che si studi qual sia il provvedimento più opportuno e conveniente.

La mia proposta deve adunque essere formulata in questi termini:

« La petizione si invia perchè il signor ministro vegga se sia il caso di presentare una legge speciale. »

La differenza fra questa proposta e la conclusione della Commissione sta in ciò che, se rimandiamo fin d'ora la petizione alla discussione della legge generale sul Codice sanitario, la proroghiamo alle calende greche, ed è impossibile che per un anno o due, od anche di più, si possa fare qualche cosa; invece, accettando il ricorso nel senso sopra espresso, diventa possibile che qualche cosa si faccia.

Quanto poi all'obbietto che la legge fattasi l'alt'anno, nel caso da me indicato, mirava a favorire un solo individuo, rispondo che questo suffraga anzi la mia tesi: se per uno abbiamo creduto di potere fare una legge speciale, qui, che invece di uno sono molti gli interessati, vogliono la logica e l'equità che, se la domanda dei molti è giusta e ragionevole, non si neghi loro ciò che fu concesso ad uno.

Dimodochè io pregherei il signor ministro a non opporsi a questo invio quale l'ho formulato, che gli lascia sempre libertà di prendere quei provvedimenti che studi ulteriori gli persuaderanno essere preferibili; che se egli persiste a non volere accettare questo invio, è evidente che qualunque nostra determinazione riuscirebbe inutile; dimodochè, se io mantengo tuttavia la fatta proposta, vi sono determinati dalla speranza che, cessando il signor ministro dall'opporvisi, possa farsi qualche cosa a pro dei petenti.

CADORENA, ministro dell'istruzione pubblica. Io mi era opposto all'invio nel pensiero che il modesto dovesse

avere per parte della Camera una significazione; ma, dal momento che la Camera entrasse nell'avviso del deputato Boggio, che questo invio non debba avere un significato preciso, allora non ho più nulla ad opporre.

BOGGIO. Darò una spiegazione.

Se inviamo la petizione coll'eccitamento formale di presentare una legge speciale, questa presentazione diventa obbligatoria per il ministro e il nostro voto ha un dato senso; se la inviamo affinché la prenda in considerazione quando presenterà la legge generale, evidentemente significa un'altra cosa; se poi l'invio si fa colla istanza che egli esamini se sia il caso di presentare una legge speciale, anche questo voto ha sempre una significazione sebbene diversa da quelle prime due; non l'obbliga ricisamente a proporre la legge speciale, ma se non la presenti, dovrà dare ragione dei motivi che ne lo abbiano dissuasato.

Ma, se invece il signor ministro nel dire che la mia mozione non aveva significazione, mirò a farci capire più che le sue parole non portavano; se egli ha voluto dare a vedere che, mentre pure si limitava a dire che la quistione è grave e che bisogna studiarla, intendeva significare che sin d'ora è decisa nell'animo suo, e che non ne vuol sapere delle domande dei petenti, in tal caso la quistione cangia; e non si può dire che io faccio una proposta senza significazione, bensì conviene ammettere che il signor ministro significa assai meno in parole di quello che in suo pensiero ha già deciso. (*Risa d'assenso*)

LANZA, ministro delle finanze. Il Ministero quando disse di non potere accettare l'ordine del giorno della Commissione, modificato dall'onorevole Boggio, si era perchè esso lo aveva motivato colla considerazione che dovevano essere sufficienti due o tre giorni per la preparazione di questo progetto di legge.

Ora il Ministero, appunto perchè rispetta i voti della Camera, doveva dichiarare che non è possibile nè in due o tre, nè in quindici giorni di allestire questo disegno di legge, e ne dirò la ragione. La ragione si è che la questione che si agita è scientifica e non amministrativa; bisogna vedere se i regolamenti e le leggi vigenti riguardo all'arte salutare, le quali considerano come un'eccezione l'esercizio della flebotomia, da tollerarsi in via transitoria unicamente e coll'infeudamento di abolirlo quando vi sia un numero sufficiente di laureati per potere esercitare in tutti i comuni dello Stato, egli è mestieri vedere, dico, se questa legislazione debba essere variata.

Ora io domando se è possibile che il potere esecutivo possa risolvere questa quistione in sì corto spazio di tempo, mentre è d'uopo che vengano consultati i corpi scientifici, affinché essi esaminino se sia nell'interesse della salute pubblica che una parte dell'esercizio della medicina venga stralciata ed esercitata separatamente senza avere la cognizione dell'intera scienza medico-chirurgica; quistione la quale fu dibattuta lungamente in vari paesi e risolta generalmente nel senso della

convenienza di richiedere la cognizione dell'intera scienza.

Dunque ben vede la Camera che la questione è grave, e che, dovendo essere portata davanti ai corpi scientifici, non può avere una soluzione così pronta da soddisfare i desiderii così vivi, così pressanti dell'onorevole Boggio, i quali sono lodevoli in sé perchè intendono a dare soddisfazione ad una domanda apparentemente giusta di parecchi cittadini, ma che, entrando anche solo superficialmente nel suo merito, si riconosce che implica una questione assai grave e che merita un serio e lungo studio.

Per queste ragioni il Governo non aveva acconsentito di accettare l'ordine del giorno del deputato Boggio come era motivato nel discorso, cioè che il Ministero presentasse un progetto di legge speciale a questo riguardo non solo quanto prima, ma tra pochi giorni.

PRESIDENTE. Il deputato Boggio non ha chiesto la presentazione di un progetto fra pochi o molti giorni; propone solo di mandare questa petizione al ministro dell'interno onde vegga se sia il caso o no di presentare a tal uopo uno schema di legge speciale.

Per l'ordine della discussione io desidero sapere se il Ministero aderisce o no a questa proposta.

LANZA, ministro delle finanze. L'ho detto che il Ministero non crede il caso di presentare un progetto di legge speciale.

PRESIDENTE. Mi perdoni; ma ora non è il caso di decidere se si debba o no presentare un progetto di legge speciale a quest'uopo, ma bensì se il signor ministro accetti o no l'invio della petizione in discorso nel senso che fu accennato.

LANZA, ministro delle finanze. Il Ministero deve, nel respingere od accettare l'ordine del giorno proposto dall'onorevole preopinante, esaminare i motivi sui quali si fonda, perchè questi spiegano l'indole della proposta, e nel mandare ad effetto una proposta, è d'uopo avere in considerazione le ragioni che l'hanno motivata.

Ora, se l'orecchio non mi ha ingannato, mi pare avere compreso che il deputato Boggio, partendo dall'esempio di quanto si fece per una piazza di procuratore di Chamberì, parlò di tre o quattro giorni che il Ministero avrebbe impiegato per presentare un progetto di legge. Se così non si è espresso l'onorevole Boggio, allora cade tutta la mia argomentazione; ma finora io ritengo, come ritiene pure il mio collega ministro dell'istruzione pubblica, che il deputato Boggio ha motivato il suo ordine del giorno in tal senso.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno presentato dal deputato Boggio era di mandare al Ministero la petizione, perchè esaminasse se era il caso di presentare questo progetto speciale; quindi non era più questione di presentazione immediata. Ad ogni modo, quello che desidero sempre di sapere è se la proposta del deputato Boggio sia o no accettata dal Ministero.

CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica. Se la proposta è fatta nel senso di riconoscere che sia necessario di accostarsi al sistema dei petenti e vedere se convenga di presentare separatamente dal Codice sanitario una legge a questo riguardo, la Camera vede quanto sia grave la questione, perchè si pregiudicherebbe il merito; se invece l'onorevole Boggio intende di fare la sua proposta unicamente nel senso di trasmettere puramente e semplicemente la domanda senza pregiudicare in verun senso la questione di merito, per vedere se sia il caso di fare una legge separata da quella del Codice sanitario, in questo caso non avrei nessuna difficoltà di aderire; ma se si trattasse di pregiudicare la questione, credo di dovermi opporre a quest'invio, il quale d'altra parte non potrebbe avere luogo senza una discussione apposita ed un voto motivato.

BOGGIO. Il Governo ha presentato nel 1857 un progetto di legge sulla sanità.

Dice l'articolo 45 di questo progetto:

« Per potere esercitare la rispettiva professione debbono i medico-chirurghi, i medici ed i chirurghi avere riportato in una delle Università dello Stato il relativo diploma e averne inoltre procurata la registrazione all'ufficio del Consiglio di sanità della provincia in cui intendono di stabilire il loro esercizio. »

L'articolo 51 è nei seguenti termini:

« Per l'esercizio flebotomico si richiedono le stesse condizioni contemplate nell'articolo 45 relativamente alla patente e all'obbligo di farla registrare. »

Dimodochè, o signori, *ipse dixit* (*Si ride*); è il Ministero che ha parlato, è il Ministero che, mentre oggi ci dice essere cotesta una questione nuova, grave, difficile a risolversi, l'ha risolta due anni fa nel progetto di legge proposto al Senato.

Or bene, i petenti che cosa chiedono? Nient'altro salvo appunto che il Governo, coerentemente alla iniziativa da lui spontaneamente assunta, dichiari quella libertà della flebotomia che col proprio fatto dimostrò di credere giusta ed opportuna.

Il solo punto di divergenza è nel vedere se convenga farlo con legge speciale oppure aspettare la legge generale del Codice sanitario.

A questo riguardo ho già osservato che la legge generale non si sa quando potrà essere discussa; invece la questione speciale dei flebotomi fu già risolta nel concetto del Ministero; e, siccome non mi consta finora che il Ministero abbia mutato avviso, e credo pensi questo anno come pensava nel 1857, così non poteva immaginarmi di sollevare una questione nuova, proponendo di proclamare la libertà della flebotomia. Bensì la questione che è nuova è quella di vedere se debbasi fare una legge speciale, o se convenga meglio aspettare la legge generale; e si fu per non pregiudicare sin d'ora tale questione che il mio ordine del giorno sarebbe formulato così: « La Camera invia al Ministero questa petizione affinchè veda se sia il caso di presentare sin d'ora una legge speciale sulla domanda dei petenti. »

La mia proposta risolve adunque la questione prima

nel senso che appoggia la domanda dei petenti per la libertà, ma l'appoggia perchè il Ministero nel suo progetto ha già dichiarato di crederla giusta e opportuna; lascia intatta l'altra questione, quella della legge speciale o della legge complessiva, chiamando l'attenzione del Governo sul punto di vedere se una legge speciale si possa presentare.

Ristabilita in questi termini la questione, lascierò che la Camera pronunzi.

LANZA, ministro delle finanze. L'articolo accennato dall'onorevole Boggio non contempla tutte le condizioni scientifiche che si richiedono per gli esercenti, e se sia o no facoltativo ai medesimi di portarsi in qualunque località; parla unicamente della registrazione del certificato. Non so come in un articolo di legge del Codice sanitario si possa derogare intieramente ad una legislazione, ad un biglietto regio, il quale stabilisce quali sono i gradi per l'esercizio dell'arte salutare, e in qual modo questa si debba esercitare. La questione scientifica è talmente legata con quella del libero esercizio, che è impossibile poterne fare a meno e di non trattarne che complessivamente.

BOGGIO. Tanto è vero che il Ministero ha inteso...

PRESIDENTE. Permetta, la parola spetta ad altri.

BOGGIO. Volevo solo aggiungere una spiegazione, che mi riservo di dare in seguito.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini G. B. ha facoltà di parlare.

MICHELINI G. B. Dalla discussione che ebbe luogo finora, e segnatamente dalla circostanza che da nessuno è stato proposto di passare all'ordine del giorno sulla petizione, si scorge che avvi qualche cosa da fare circa la legislazione che dà norma all'esercizio della flebotomia. Ed invero è cosa assurda che uno sia riconosciuto avere la capacità di esercitare la flebotomia, ma non lo possa fare senza il beneplacito dell'amministrazione comunale; è assurdo che uno possa esercitare la flebotomia in un dato cantone, ma non lo possa pochi passi fuori di esso, quasi che perdesse la capacità necessaria oltrepassando quella cerchia che la legge inesorabilmente gli impone. I malati desiderano valersi dell'opera di quel tale flebotomo, di cui riconoscono l'abilità, ma lo vieta il Consiglio comunale, il quale può essere sotto l'influenza di chi tema la concorrenza. Di queste cose accadono sovente nei comuni rurali. Tutte queste assurdità provengono da un inveterato errore, il quale consiste nel credere necessaria la tutela e dei Governi e dei municipi sopra i privati, come se costoro fossero incapaci di conoscere quali flebotomi siano più abili. Siate certi, o legislatori, che il malato, il quale teme che colla vena gli si tagli anche l'arteria, sceglierà il migliore flebotomo possibile, perchè trattasi di un interesse per lui gravissimo, laddove i Consigli comunali, cui non stimola la molla del proprio interesse, procedono certamente con minore accuratezza.

Devesi dunque cambiare l'attuale legislazione, su del che siamo, mi pare, tutti d'accordo. Ora, per ottenere tale intento, vuolsi mandare la petizione agli archivi

della Camera, ovvero al ministro dell'interno? Per dare il mio voto piuttosto ad una che ad altra di queste due proposte, io desidero di sapere dal Ministero se egli ri-presenterà al Senato il progetto di Codice sanitario. In questo caso si può trasmettere la petizione agli archivi della Camera, affinchè possiamo ad essa ricorrere quando esamineremo il Codice sanitario. In caso contrario la petizione si deve trasmettere al ministro dell'interno, con invito di presentare al più presto un progetto di legge unicamente relativo ai punti sui quali si raggrava la petizione.

PRESIDENTE. Il ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

LANZA, ministro delle finanze. Già in altra circostanza, interpellato in proposito, trovandomi sul banco del Ministero, ho dichiarato credere intenzione del mio collega il ministro dell'interno di presentare questo progetto di Codice sanitario; ora trovandosi egli presente potrà confermare tal cosa.

Ma veniamo alla questione attuale.

L'onorevole Boggio stimava di avere riportata una piena vittoria col combattere il Ministero colla stessa sua proposta di legge, e veniva davanti alla Camera con quel progetto di riforma del Codice sanitario, e ne citava un articolo per provare che, qualora il Parlamento adottò quello schema di Codice sanitario, i flebotomi avranno quanto sta nei loro desiderii.

Egli vi citava l'articolo 51 del progetto di Codice sanitario presentato dal Governo, il quale dice: « Per l'esercizio flebotomico si richiedono le stesse condizioni contemplate nell'articolo 45 (che è quello dell'esercizio della medicina e della chirurgia) relativamente alle patenti ed all'obbligo di farle registrare. »

Ben si vede che quest'articolo eguaglia perfettamente i flebotomi ai medici ed ai chirurghi unicamente per la registrazione delle patenti; ma in questa stessa legge vi è un'altra disposizione più importante, la quale risolverà ogni dubbio, sono persuaso, anche nella mente dell'onorevole Boggio, giacchè l'articolo successivo, che non doveva sfuggire alla sua ocularità, è così espresso:

« I flebotomi dovranno limitarsi a quelle operazioni alle quali sono autorizzati dalle leggi universitarie. Saranno per altro tenuti a presentare il loro diploma, od altro titolo di cui sono muniti, ogniqualvolta ne vengano dalla competente autorità richieste. »

E poi soggiunge:

« Art. 49. I flebotomi non sono ammessi se non nelle terre o borghi in cui... »

Voci. È un errore!

BOGGIO. Ma questo è l'articolo proposto dalla Commissione del Senato, appunto perchè ha veduto che il Governo voleva abrogare le disposizioni attualmente esistenti e lasciare libera la flebotomia.

LANZA, ministro delle finanze. Perdoni l'onorevole Boggio, io ho preso il progetto di legge che egli teneva nelle sue mani.

BOGGIO. Ed io l'ho avuto dalla Commissione delle

petizioni (*Ilarità*), ed è il testo ufficiale della collezione del Senato, che porta in una pagina gli articoli del progetto ministeriale e nell'altra, in riscontro, quelli della Commissione senatoria.

LANZA, ministro delle finanze. Mi permetta l'onorevole Boggio: egli è venuto qui con un volume, ha letto lo schema presentato dal ministro dell'interno nell'altra Legislatura, e citò un articolo di questo progetto. Io non faccio altro che prendere lo stesso suo volume e la stessa pagina, leggo l'articolo successivo, e debbo supporre che sia lo stesso progetto: non ho nemmeno cercato, come non era il caso, di riconoscere se era il progetto della Commissione o quello del Governo; io stava a quanto diceva l'onorevole Boggio, e credeva che egli leggesse il progetto del Governo; quindi, nel caso che vi sia un equivoco, questo non mi sembra di dovere destare il riso. Comunque sia la cosa, si vede da tutto ciò che la questione non è decisa, e che v'ha su di essa divergenza fra i membri del potere legislativo che se ne occuparono.

Perciò credo che la controversia sia grave e che non si debba risolvere con tanta facilità; mi pare essere il caso di lasciare che quest'argomento venga studiato a fondo, e che non si possa chiedere che ciò si faccia in pochi giorni.

Se si propone l'invio di questa petizione collo scopo d'invitare il Ministero ad addivenire a studi in proposito, ed a presentare, occorrendo, un progetto speciale, esso non ha difficoltà di aderire.

PRESIDENTE. Do facoltà di parlare al deputato Della Motta, premettendo che, da quanto sembra, sono d'accordo Ministero e proponente nell'intendimento che la petizione sia mandata al ministro dell'interno, onde veggia se sia il caso di presentare un progetto speciale.

DELLA MOTTA. Aderisco a questa proposta, aggiungendo la preghiera al signor ministro di affrettare i suoi studi a questo riguardo, perchè sono molti anni che la chirurgia minore è in uno stato molto anormale, con molto danno specialmente delle località di campagna in cui non vi sono altri chirurghi.

Si è detto che la legislazione riguarda i flebotomi come una classe eccezionale; di regola, si vorrebbe che tutti fossero chirurghi; ma conviene osservare che questo punto di vista non dava nella legislazione antica luogo agli inconvenienti che ora si avverano. In quei tempi non si esigeva la laurea da tutti i chirurghi; quindi erano molti i chirurghi non laureati i quali esercitavano l'arte loro nelle piccole località, e non rifugiavano dal dedicarsi all'esercizio della chirurgia minore nelle città. Ma, poichè si volle che tutti i chirurghi fossero laureati, diminuì e si perde ogni giorno il numero di questi chirurghi, ed ai laureati spesso non piace andarsi a stabilire in piccole località, nè darsi all'esercizio della chirurgia minore; quindi nelle terre, e talvolta anche nelle città, vi è grandissima difficoltà pel pubblico ad essere servito nella parte delle operazioni flebotomiche.

E tanto è ciò vero che bisognò dappoi rimediare al-

l'assurdità delle patenti di località che si esigono dai flebotomi con un'altra istituzione, che parmi anche molto anormale, coll'introdurre i così detti praticanti chirurgici (che non so come esistano ancora) i quali potevano esercitare anche senza essere flebotomi, purchè sotto la responsabilità del chirurgo che li prendeva a suo servizio. Ma quando il chirurgo andava ad oriente, il praticante ad occidente, e compieva le sue operazioni a nome del principale ma a molta distanza da lui, domando io a che si riducesse questa responsabilità! Io ho potuto, per circostanze particolari, conoscere un po' da vicino questa parte della legislazione e sempre la trovai anormale, se non altro per le mutazioni che si erano introdotte nella chirurgia maggiore, e che rendono coerenti e bisognose di riforma le disposizioni antiche intorno alla chirurgia minore.

Dicasi quanto si vuole che la legislazione riguarda l'esistenza dei flebotomi come un'eccezione, non è men vero che il bisogno di questa classe di esercenti è sensibile, e non vi si è colla legislazione vigente ben provvisto.

Io quindi, per non entrare ora più oltre nel merito della questione, e così prolungare la discussione, mi limito ad appoggiare l'ordine del giorno quale venne proposto dal deputato Boggio, e fo voti perchè si provvegga al sistema generale di libertà di questa professione, che, secondo me, debb'essere libera come le altre, ma ancora perchè il Ministero vegga se, allo stato attuale delle cose, non sarebbe il caso di provvedere a ordinare questa importantissima parte pratica del servizio chirurgico indipendentemente dal Codice sanitario, se egli non crede che possa presto venire attuato.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Marco.

MARCO. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Allora spetta al relatore.

BERTAZZI, relatore. Come già dissi, la Commissione non è entrata nel merito di questa petizione, essa considerò solo la giustizia della domanda dei petenti, e vedendo che la legge stata sottoposta al Senato è informata dagli stessi principii, per non lederne l'economia credette si dovesse aspettarne l'esame per provvedere. Ma poichè molti dei miei colleghi mi fanno pervenire la loro adesione alla proposta del deputato Boggio, ed il Ministero vi aderisce, io pure vi acconsento.

Voci. Ai voti! ai voti!

CADOENA, ministro dell'istruzione pubblica. Dichiaro il Ministero che accetta l'ordine del giorno del deputato Boggio come venne già formulato dall'onorevole presidente.

PRESIDENTE. Il deputato Boggio propone che, senza pregiudicare per nulla la questione, la petizione 6619 venga trasmessa al Ministero affinchè vegga se sia o no il caso di provvedere, a senso dei petenti, con una legge speciale.

Pongo ai voti questa proposta.

(È accettata.)

BERTAZZI, relatore. Petizione 6622. Amati Marga-

rita vedova, già esercente la stamperia dei passaporti, espone alla Camera che, in riconoscenza dei lunghi servizi prestati al Governo dal di lei marito ed antenati, come stampatori ed incisori dei passaporti, veniva, dopo la loro morte, reintegrata essa petente nell'esercizio di detta stamperia, con espresso divieto di prestare l'opera sua per qualsiasi altro fuori del regio Governo, e con affidamento che non le sarebbe mancato un sostentamento per tutto il tempo della di lei vita.

In sul finire del 1857, essendo stata affidata ad altri la stampa dei passaporti, nessun riguardo avuto dei fedeli e lunghi servizi da essa prestati per ben 25 anni, nè della circostanza dello avere abbandonato ogni altro lavoro per dedicare esclusivamente l'opera sua in servizio del Governo, priva di ogni mezzo di sussistenza, chiedeva, se non una pensione, un annuo sussidio.

Ritenuto che non si sarebbero dalla petente esauriti gl'incumbenti opportuni per promuovere in via ordinaria le instate providenze dal Ministero;

Che, quantunque si dovesse apprezzare la verità dei fatti allegati, non consterebbe tuttavia come possa competere a favore della ricorrente alcun diritto di preferenza, crede la vostra Commissione di dovervi proporre l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 6593. Barbieri Bonifazio, già membro della deputazione del consorzio di Ortinovo per lavori da eseguirsi intorno al torrente Parnignola, espone alla Camera, avere parecchi interessati di quel consorzio sporto ripetutamente reclami all'ufficio intendenziale di Spezia per gravami loro causati dallo stato di riparto delle spese occorse in quei lavori, siccome quello che, contenendo erronee indicazioni, si manifestava imperfetto ed ingiusto, all'oggetto di ottenere una più equa e più precisa ripartizione;

Essere stati i suddetti, a malgrado di questa loro rimostranza, ingiunti dalla deputazione di quel consorzio, dietro decreto intendenziale, al pagamento delle somme portate dagli stati di riparto, riservato ai ricorrenti il rimborso, ove, in seguito a vista dell'ingegnere provinciale, si fosse ravvisata un'eccedenza nelle quote loro assegnate;

Avere, in conseguenza di un tale decreto, fatto ricorso al signor ministro ed iniziata una lite nanti l'ufficio d'intendenza generale di Genova, senza che sia mai stata emanata provvidenza a tale riguardo;

Avere quindi ripetutamente richiesto il signor intendente provinciale del risultato delle sporte rappresentanze, non che della rimessione di un prospetto di conti redatto intorno agli stati di riparto e presentato collo scopo di fare notare gli errori che si lamentavano, commessi nella compilazione delle somme portate nel detto riparto. Alla quale rimessione si sarebbe quel signor intendente rifiutato, allegando non potersi rimettere il presentato prospetto sino a che si fosse dall'ufficio del genio, cui era stato trasmesso, pronunciato sul contenuto della rappresentanza, alla quale andava annesso;

Dietro quest'esposto, conchiude il petente perchè sia richiamato all'ordine quel signor intendente e sia eretta nel comune di Ortinovo una deputazione di consorzio, composta di membri che ispirino maggior fiducia nel pubblico e riuniscano le qualità volute dalla legge;

La vostra Commissione, mossa dalla considerazione che risulterebbe dalle allegazioni stesse del petente essersi iniziata una lite nanti il Consiglio d'intendenza generale di Genova, cui spetterebbe pronunciare in merito della questione cui si tratta, secondo il disposto della legge;

Che il rinvio della presente petizione al Ministero potrebbe implicitamente influire sulla libertà del voto che

è chiamato ad emettere quel Consiglio d'intendenza generale in merito della detta questione;

Che d'altronde i petenti, secondo il disposto della legge, hanno mezzi di ottenere la fissazione d'udienza, ricorrendo appositamente all'intendente generale;

È d'avviso di proporvi l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì :

Discussione del progetto di legge per l'abolizione degli ademprivi in Sardegna.